



**COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA**  
*- Città Metropolitana di Reggio Calabria -*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 11/2020

Seduta pubblica Sessione straordinaria di prima convocazione. Convocata con avvisi scritti prot. n.9533 del 10.09.2020.

**OGGETTO: Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Conferma aliquota per l'anno 2020.**

L'anno 2020 il giorno quindici del mese di settembre, alle ore 11, 25 e seguenti, convocato con le prescritte modalità e nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	COGNOME E NOME	SINDACO E/O CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1	BARILLARO BRUNO	SINDACO	SI	
2	CICCIARELLO GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	SI	
3	SANFEDELE SILVANA	CONSIGLIERE COMUNALE	SI	
4	IARIA MARTA	CONSIGLIERE COMUNALE	SI	
5	CAIA TERESA	CONSIGLIERE COMUNALE		SI
6	RIGANO' FIORENTINO	CONSIGLIERE COMUNALE		SI
7	MURDICA CARMINE	CONSIGLIERE COMUNALE	SI	
8	CORSARO MARTA	CONSIGLIERE COMUNALE	SI	
9	VILLIVA' ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE		SI
10	MORABITO GAETANO	CONSIGLIERE COMUNALE		SI
11	RUSTICO ALFREDO	CONSIGLIERE COMUNALE	SI	
12	ANASTASI MARIA	CONSIGLIERE COMUNALE	SI	
13	SARACENO ANTONINO	CONSIGLIERE COMUNALE		SI
TOTALE		PRESENTI N. 08		ASSENTI N.05

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Claudia Tropeano.

Assume la Presidenza del Consiglio, la Consigliera Corsaro Marta, che constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Presidente del Consiglio precisa che nella seduta odierna vengono rispettate le misure previste in materia di emergenza Covid 19 ossia i dispositivi di protezione individuali e la misura di distanziamento sociale.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

[X] Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti dall'art. 49 e art. 147 bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, riportati in allegato al presente atto.

[ ] Trattandosi di mero atto di indirizzo non risultano necessari i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs 267/2000.

Il Presidente, fa presente al Consiglio che la seduta odierna si svolge in diretta streaming, giusta decreto Presidente del Consiglio n. 01/2020.

Dunque, relaziona sul punto posto all'ordine del giorno riferendosi agli atti depositati e dando lettura dell'oggetto di ciascun verbale di deliberazione di cui si propone l'approvazione.

Il personale dell'Ufficio Tributi interviene e relaziona sul contenuto della deliberazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi come sopra succintamente riportati;

**VISTO** il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

**VISTO** in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360:

- l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa, se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute;
- il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto ed a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

**VISTO** inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni*

*possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;*

**CONSIDERATO** che il Comune di Oppido Mamertina ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF con decorrenza 01.01.2000;

**DATO ATTO:**

che con delibera C.C. n. 29 del 25.09.2013 veniva approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fissando l'aliquota al livello unico dello 0,8% senza soglie di esenzione;

che per l'anno 2019, con delibera C.C. n. 2 del 30.03.2019, veniva confermata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF fissata per l'anno precedente nella misura unica di 0,8 punti percentuali e senza soglie di esenzione;

**ATTESO** che per garantire gli equilibri di bilancio nonché per dare continuità all'erogazione dei servizi comunali, assicurando idonee fonti di finanziamento ai programmi di spesa del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, è necessario mantenere l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF al livello dello 0,8%, consolidando così la parte Entrate correnti del Bilancio di Previsione a finanziamento della Spesa corrente, dando atto che non viene stabilita alcuna soglia di esenzione;

**VISTO** il comma 169 dell'articolo unico della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che stabilisce che *“gli enti locali deliberano aliquote e tariffe dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

**VISTO** il comma 3 dell'articolo n. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede una deroga espressa alla disposizione di cui al comma 169 della Legge n. 296/2006, sopra richiamato, disponendo che: *“..... Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.”*,

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;

**VISTO** l'art. 151 comma 1 del D.lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine ultimo per l'approvazione del bilancio previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

**VISTO** il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 ed autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

**VISTO** inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

**PRESO ATTO** che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con Legge n. 27 del 24.04.2020 e ss.mm.ii., dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze";

**RICHIAMATO** infine l'art. 13, cc. 15 e 15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a) e b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58:

*15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio*

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

**PRESO ATTO** che il citato art. 107, c. 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con Legge n. 27 del 24.04.2020 e ss.mm.ii., stabilisce che “...Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. ....”;

**VISTI** gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabiliscono le competenze del Consiglio e della Giunta in materia di determinazione delle aliquote dei tributi locali;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la nota prot. N. 9732/2020

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione n. 08 favorevoli dei presenti resi per alzata di mano

### **DELIBERA**

#### **La narrativa che precede fa parte integrante della presente deliberazione**

- 1) di confermare per l'anno 2020, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura unica di 0,8 punti percentuali;
- 2) di dare atto che non sono previste soglie di esenzione;
- 3) di dare atto, altresì, che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, dal 1° gennaio 2020;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), ai sensi dell'articolo 13, comma 15 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;
- 5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente ed all' Albo on-line  
Indi

### **Il CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti n. 08 favorevoli dei presenti resi per alzata di mano

### **DELIBERA**

1. di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l'urgenza derivante dall'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.



# COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

CORSO LUIGI RAZZA, 2

Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA

**PARERI D.LGS. N. 267/2000**

**ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:**

**Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Conferma aliquota per l'anno 2020.**

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Dott. Saverio Verduci, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell'art. 49, co. 1, e art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000.

**Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
f.to Dott. Saverio Verduci**

Li, 15.07.2020

## **PARERE REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Dott. Saverio Verduci, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art.49, co. 1 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

**Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
f.to Dott. Saverio Verduci**

Li, 15.07.2020



## **Deliberazione di Consiglio Comunale N. 11/2020**

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

**Il Presidente del C.C.**

F.to (Marta Corsaro)

**Il Segretario Comunale**

F.to(D.ssa Claudia Tropeano)

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Il Responsabile delle Pubblicazioni certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo on line, ai sensi dell'art. 124, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Oppido Mamertina li, 18.09.2020

**Il Responsabile delle Pubblicazioni**

F.to D.ssa Stefania Bruno

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, su attestazione del messo comunale.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to D.ssa Claudia Tropeano

Oppido Mamertina li 18.09.2020

E' copia conforme all'originale.

Oppido Mamertina li 18.09.2020

Il Responsabile Area Amministrativa  
(D.ssa Stefania Bruno)